



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/03/2019

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Marzo alle ore 17:38, in Spoltore e nella Casa Comunale

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 10040, del 21/03/2019, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	--	PACE PIERPAOLO	--
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	--
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	SI
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	SI
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	SI
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	SI	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	--	SPADOLINI DANILO	SI
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, SEBASTIANI STEFANO, DI GIROLAMO QUIRINO, CACCIATORE CARLO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Vice Segretario Generale MARSILI FRANCA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;
- **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*

- **il comma 653** ai sensi del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... *Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...*” nella quale si rappresenta che “... *ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...*” e questo in quanto, da un lato “... *i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”*”, e dall'altro che “... *gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...*”;
- l'elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 294,64;
- il successivo aggiornamento (v. *Nota IFEL 14 febbraio 2019*) degli stessi in € 294,64;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 23/05/2014 e successive modifiche, il quale all'articolo 29 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 28/03/2019, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € 2.467.027,92, *così ripartiti*:

*COSTI FISSI* € 1.382.373,72  
*COSTI VARIABILI* € 1.084.654,20

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 440,47 per un costo standard complessivo pari a € 2.952.047,20-;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 2.399.338,54 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visti inoltre gli articoli da 42 a 43 del regolamento IUC, relativamente alle previsioni delle agevolazioni e riduzioni delle utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2019**, le riduzioni per le seguenti fattispecie:

- abitazioni con unico occupante/stag/aire
- abitazioni a disposizione
- utenze non domestiche stagionali
- abitazioni di residenti all'estero
- fabbricati rurali ad uso abitativo
- utenze fuori zona di raccolta
- recupero rifiuti assimilati

il cui costo è preventivato in € 64.182,73 viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2019**, che le agevolazioni per le seguenti fattispecie:

Legge 104

Condizioni disagiate

Nuove imprese

Nuove imprese zona A

il cui costo è preventivato in € 6.300,32 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 322/0 del bilancio di previsione finanziario 2018, sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 3° Contabilità Finanza e Risorse Umane, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere del Collegio dei Revisori in data 15/03/2019;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 4 (Sborgia Andrea - Febo Marina - Febo Giancarlo – Passarelli)

## **DELIBERA**

**1)** Di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 29 del relativo Regolamento comunale, e con decorrenza dal 1 gennaio 2019, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche

secondo quanto riportato nelle schede A) e B) annesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**2)-** Di stabilire, che il costo delle riduzioni per le seguenti fattispecie:

- abitazioni con unico occupante/stag/aire
- abitazioni a disposizione
- utenze non domestiche stagionali
- abitazioni di residenti all'estero
- fabbricati rurali ad uso abitativo
- utenze fuori zona di raccolta
- recupero rifiuti assimilati

preventivato in € 64.182,73 viene posto a carico delle tariffe TARI;

**3)-** Di stabilire, che il costo delle agevolazioni per le seguenti fattispecie:

Legge 104

Condizioni disagiate

Nuove imprese

Nuove imprese zona A

preventivato in € 6.300,32 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 322/0 del bilancio di previsione finanziario 2018, sufficientemente capiente;

**4)** Di quantificare, sulla base delle tariffe come sopra stabilite, in €. 2.467.027,92 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, da allocare nel Bilancio di previsione 2019, al TIT I. – Tipologia 101 – cat 02 – capitolo 136/6;

**5)** Di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € 2.399.338,54 rispetto al costo standard di € 2.952.047,20, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 febbraio 2019;

**6)** Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**7)** Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 4 (Sborgia Andrea - Febo Marina - Febo Giancarlo – Passarelli) dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

**Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28/03/2019**

COMUNE DISPOLTORE  
PROVINCIA DI PESCARA

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
(METODO NORMALIZZATO)**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Variabile al mq</b>
1	Categoria domestica 1 occupante	0,802	68,83
2	Categoria domestica 2 occupanti	0,931	89,94
3	Categoria domestica 3 occupanti	1,011	94,07
4	Categoria domestica 4 occupanti	1,080	100,95
5	Categoria domestica 5 occupanti	1,090	117,02
6 o più	Categoria domestica 6 e+ occupanti	1,050	123,90



**Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n10 in data 28/03/2019**

*COMUNE DI SPOLTORE  
PROVINCIA DI PESCARA*

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019****TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE  
(METODO NORMALIZZATO)**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fissa al mq.</b>	<b>Variabile al mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,144	0,884
2	Cinematografi e teatri	1,281	1,003
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,017	0,804
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,923	1,545
5	Stabilimenti balneari	0,854	0,674
6	Esposizioni, autosaloni	1,035	0,819
7	Alberghi con ristorante	2,197	1,736
8	Alberghi senza ristorante	1,961	1,544
9	Case di cura e riposo	1,979	1,563
10	Ospedale	2,338	1,842
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,811	2,220
12	Banche ed istituti di credito	2,138	1,681
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,052	1,609
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,368	1,866
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,780	1,401
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,597	2,043
	- idem utenze giornaliere	3,895	3,064
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,105	1,653
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,889	1,480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,079	1,635
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,039	1,601
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,671	1,318
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,925	3,092
	- idem utenze giornaliere	7,387	5,819
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,944	3,099
24	Bar, caffè, pasticceria	3,864	3,038
	- idem utenze giornaliere	6,973	5,484
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,392	2,670
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,092	2,440
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,683	3,695
28	Ipermercati di generi misti	3,781	2,975
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,524	8,291
	- idem utenze giornaliere	15,786	12,437
30	Discoteche, night-club	2,433	1,917

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 520 del 15/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 15/03/2019.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 520 del 15/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 15/03/2019.

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
MATRICCIANI LUCIO

Vice Segretario Generale  
MARSILI FRANCA MARIA

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 930**

Il 17/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 10 del 28/03/2019 con oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 17/04/2019.